

**1058/VV/2013 - Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari**  
(delibera 24 luglio 2019)

**Indice**

<b>1. Premessa.....</b>	<b>p. 2</b>
Ricognizione normativa: i tirocini formativi non curricolari	
• Art. 37 legge 111/2011	
• Art. 73 legge 98/2013	
• Art. 44 legge 247/2011 e DM 58/2016	
<b>2. Il ruolo attuale del CSM.....</b>	<b>p. 6</b>
<b>3. Il contenuto minimo essenziale dello strumento organizzativo dei tirocini.....</b>	<b>p. 8</b>
a. Documento informativo del Dirigente dell'ufficio.....	p. 8
b. Nomina e ruolo del coordinatore dei tirocini.....	p. 8
c. Nomina e ruolo del magistrato affidatario.....	p. 9
d. Progetto formativo.....	p. 9
e. Redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario.....	p. 11
f. Rilascio di una relazione e/o attestazione dell'esito del tirocinio.....	p. 11
g. Modalità di erogazione della formazione.....	p. 11
h. Risorse materiali ed informatiche.....	p. 12
<b>4. Peculiarità dei tirocini ex art. 73 legge 98/2013.....</b>	<b>p. 13</b>
a. Modalità e requisiti per l'accesso.....	p. 13
b. Coordinamento con la disciplina dell'ordinamento forense e quella delle SSPL.....	p. 14
<b>5. Convenzioni: prassi e criticità.....</b>	<b>p. 15</b>
<b>6. Precedenti consiliari.....</b>	<b>p. 16</b>
<b>7. Problematiche applicative.....</b>	<b>p. 18</b>
a. Borsa di studio.....	p. 18
b. Tutela INAIL.....	p. 19
c. Verifica condizioni di accesso.....	p. 19
d. Sospensione del tirocinio.....	p. 20
e. Svolgimento del tirocinio in più uffici.....	p. 20
<b>APPENDICE NORMATIVA.....</b>	<b>p. 23</b>

## 1. Premessa

Le modifiche normative susseguitesi negli ultimi anni in materia di tirocini formativi e le numerose questioni emerse nella loro applicazione pratica e nella conseguente operatività quotidiana, impongono, oltre che una ricognizione normativa della materia, anche una nuova ed ampia riflessione sulle problematiche concrete riscontrate negli uffici giudiziari.

Con la presente risoluzione si intende fornire, all'esito di un'attività di ricerca a livello nazionale e di indicazioni operative fornite da magistrati che si sono occupati e si occupano dei tirocini formativi, uno schema omogeneo ed unitario relativo al funzionamento degli stessi oltre ad offrire ai Dirigenti degli Uffici ed ai Formatori precise indicazioni sull'applicazione ed il funzionamento dell'istituto in oggetto. Si intende inoltre provvedere ad un compiuto aggiornamento della precedente risoluzione del 29 aprile 2014.

Il definitivo consolidamento dei tirocini formativi deriva dall'acquisito modello di strumento organizzativo che gli stessi rappresentano per il lavoro quotidiano del magistrato, con cui lo *stagista* collabora a stretto contatto, usufruendo di una preziosa formazione e contribuendo a velocizzarne il lavoro, anche grazie all'uso degli strumenti informatici (quale la consolle dell'assistente).

Sia le disposizioni in materia di tirocini formativi (artt. 37 legge 111/2011 [\[1\]](#) e 73 legge 98/2013 [\[2\]](#)), che quelle in materia di istituzione dell'Ufficio per il processo (l'art. 50 del d.l. 114/2014, conv. in l. 90/2014, "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" ha introdotto l'art. 16-*octies* [\[3\]](#) rubricato "*Ufficio per il processo*") hanno sottolineato e dato particolare rilevanza alla creazione di un nuovo modello organizzativo volto a rendere più efficiente il lavoro del magistrato e dell'Ufficio giudiziario, a fronte di un'espressa funzione formativa degli stage in favore dei tirocinanti.

Proprio in quest'ottica il Consiglio, con delibera del 18 giugno del 2018 e con ulteriore recente delibera del 15 maggio 2019 sull'Ufficio del processo, ha dato rilievo all'impiego dei tirocinanti, valutandone il contributo come elemento fondamentale nella strutturazione dell'Ufficio per il processo, anche alla luce dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi in termini di risparmio di spesa (cd. legge Pinto), maggior efficienza dell'attività giudiziaria – sia del giudice che del pubblico ministero –, riduzione della durata dei procedimenti e smaltimento dell'arretrato.

### **Ricognizione normativa: i tirocini formativi non curricolari**

In continuità con la precedente delibera, il Consiglio intende affrontare le questioni applicative relative alle diverse tipologie di **tirocini formativi non curricolari**.

**I tirocini formativi non curricolari**, di cui si occupa quindi la presente delibera, sono i seguenti:

- I il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111) [\[1\]](#), che prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria di stipulare convenzioni

con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire lo svolgimento – presso i rispettivi uffici – del primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense;

- II il tirocinio formativo disciplinato dall’art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 [2], e successivamente emendato più volte negli anni da numerose e significative riforme, che prevede un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di 18 mesi, presso gli Uffici della giustizia ordinaria e amministrativa, eventualmente anche mediante la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 37 legge 111 del 2011;
- III il tirocinio formativo disciplinato dall’art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247, regolamentato dal D.M. del 17 marzo 2016 n. 58 [4], che prevede la possibilità per il praticante avvocato di svolgere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni di cui all’art. 37 legge 111 del 2011, l’attività di praticantato presso gli uffici della giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria, per un periodo di durata non superiore a 12 mesi.

Per chiarezza si individuano i tirocini **curricolari**, che invece sono:

- quelli finalizzati al completamento della formazione universitaria mediante la realizzazione di attività pratiche in strutture interne o esterne all’università e di orientamento al lavoro per studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi. L’art. 18 legge 24 giugno 1997 n.196 (cd. legge Treu) [5], consente agli studenti universitari di effettuare *stage* e tirocini formativi presso aziende e Pubbliche Amministrazioni al fine di orientare i giovani studenti al mondo del lavoro. Oggi tali tirocini sono sostituiti o quantomeno affiancati dai tirocini *ex lege* 20 giugno 2012 n. 92 (cd. legge Fornero), sempre diretti a studenti nell’ottica di orientamento al lavoro, con la previsione di erogazione di un compenso da parte delle Regioni;
- quelli previsti dall’art. 16 d. lgs 17 novembre 1997 n. 398 [6], istituiti mediante la stipula di convenzioni fra le SSPL e gli uffici giudiziari (per una durata di massimo dodici mesi ai sensi dell’art. 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 [7]).

Per consentire una più immediata comprensione delle caratteristiche di ciascuna tipologia di tirocinio, si propone uno **schema sintetico e riassuntivo**:

<b>Tirocinio art. 37 l. 111/2011</b>	<b>Tirocinio art. 73 l. 98/2013</b>	<b>Tirocinio art. 44 l. 247/2012 DM 58/2016</b>
Solo con Convenzioni, previo parere favorevole del consiglio giudiziario	Accesso diretto o tramite convenzioni previste dall’art. 37 L 111/2011	Accesso diretto e tramite convenzioni ex art. 37 l. 111/2011
<b>Durata 1 anno</b> , in sostituzione del <b>primo anno</b> del corso di <b>dottorato</b>	Possibile solo <b>UNA</b> volta, per un <b>periodo complessivo di 18</b>	Tirocinio presso uffici giudiziari in sostituzione di attività di <b>praticante</b>

di ricerca, corso di <b>specializzazione</b> per professioni legali o <b>pratica forense</b> per ammissione esame di <b>avvocato</b>	<b>mesi con accesso diretto a concorsi indetti da amministrazione giustizia ordinaria, amministrativa e Avvocatura dello Stato;</b> valutato per <b>un anno</b> ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per <b>avvocato e notaio</b> ; per il medesimo periodo ai fini di frequenza <b>scuola di specializzazione</b> per professioni legali	<b>avvocato</b> per un <b>periodo massimo di dodici mesi, in ciascun ufficio almeno 6 mesi;</b> qualora il praticante avvocato abbia svolto intero periodo di tirocinio presso uno o più uffici ex art. 73, comma 1, in possesso di requisiti di cui al medesimo comma, <b>può al termine dei 12 mesi</b> presentare domanda ai sensi del comma 3 di predetto articolo per stage formativo per ulteriore 6 mesi
<b>Presso tutti gli uffici giudiziari</b>	<b>Presso tutti gli uffici giudiziari</b>	<b>Presso tutti gli uffici giudiziari</b>
Tirocinante <b>assiste e coadiuva</b> magistrato che ne fa richiesta nel compimento di ordinarie attività, anche con compiti di studio	Tirocinante <b>assiste e coadiuva</b> magistrato che ha espresso disponibilità ovvero magistrato designato da capo ufficio SOLO in caso di necessità di garantire continuità formazione. A magistrato affidati <b>massimo due tirocinanti</b>	Tirocinante <b>assiste e coadiuva</b> magistrato; sotto sua guida e controllo provvede a studio fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; predispone minute provvedimenti, assiste in udienza e camera consiglio, salvi casi particolari; deve apprendere anche modalità svolgimento servizio amministrativo
	Può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato ricerca, tirocinio per accesso alle professioni di avvocato e notaio e frequenza corsi scuole di specializzazione per professioni legali, purché con modalità compatibili con adeguata formazione	Può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché con orari compatibili con puntuale ed effettivo svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto d'interesse. Inoltre, è prevista possibilità di frequentare studio professionale
Consentita partecipazione a convenzioni di terzi finanziatori	Consentito apporto finanziario di terzi, anche mediante istituzione di borse di studio sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi ufficio, o delegati, nel rispetto disposizioni art. 73	
Magistrato formatore redige al termine <b>relazione</b> sull'attività e su formazione professionale acquisita, da trasmettere a enti competenti	<b>Magistrato formatore redige relazione finale e dirigente rilascia attestazione</b>	<b>Praticante redige</b> analitica relazione su attività svolta, <b>affidatario sottoscrive</b> attestando la veridicità dei dati e conformità del tirocinio a progetto formativo ufficio la <b>trasmette</b> al competente <b>COA</b> . <b>COA certifica</b> compiuto tirocinio
	Ministero della Giustizia fornisce a stagisti dotazioni strumentali, possibilità di accedere a sistemi informatici ministeriali e necessaria assistenza tecnica	
Non sono previste borse di studio, indennità, rimborso spese e trattamento previdenziale, se non tramite convenzioni con "terzi finanziatori" che possono prevedere borse di studio e rimborsi	<b>Borsa di studio 400 euro mensili</b> nei limiti quota prevista da Ministero su base di indicatori ISEE calcolato per prestazioni erogate a studenti universitari	
	<b>Titolo di preferenza a parità di</b>	

	<b>merito</b> nei concorsi indetti da amministrazione giustizia ordinaria, amm.va e avvocatura stato. Per altri concorsi pubblici, <b>titolo preferenza a parità di titoli e merito.</b> <b>Titolo di preferenza</b> per nomina di GOT e VPO	
	Magistrato affidatario acquisisce titolo per valutazione professionalità, incarichi direttivi e semidirettivi	
	formazione è curata unitamente a SSM e a SSPL	
Non costituisce pubblico impiego	Non costituisce pubblico impiego	Non costituisce pubblico impiego

\*\*\*\*\*

Chiarite le caratteristiche dei diversi tipi di tirocinio, si deve constatare, alla luce delle esperienze registratesi sul territorio nazionale, che la forma di tirocinio risultata più efficace è quella prevista dall'art. 73 l. 98/2013, essendo quest'ultimo lo strumento più duttile, più flessibile, più efficace, nonché di più immediata e lineare applicazione, sia nel settore civile che, negli ultimi anni, anche in quello penale.

Infatti, questo tipo di tirocinio si discosta dal modello convenzionale, potendo il laureato direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario e non dovendo lo stesso essere iscritto alla pratica forense o alla SSPL, il che conseguentemente consente una sostanziale autonomia di gestione da parte dell'ufficio. Negli altri casi, infatti, il dirigente deve rapportarsi con SSPL e con l'ordine degli avvocati (in particolar modo per la predisposizione congiunta dell'iniziale progetto formativo). Si tratta, inoltre, della forma di tirocinio di più lunga durata, che garantisce pertanto continuità nel rapporto fra magistrato/ufficio e tirocinante, oltre ad essere destinato ai soli laureati più meritevoli; pone, infine, di regola anche minori problemi di incompatibilità.

Tant'è che lo stesso legislatore, recependo i positivi risultati registratisi nella prassi, è intervenuto più volte a modificarlo, ampliandone l'ambito applicativo. Ha, inoltre, sostenuto e promosso la formazione degli stagisti, coordinandola, da un lato, con la Scuola Superiore della Magistratura e, dall'altro, con i rispettivi Consigli dell'Ordine e con il CNF e le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Ha, infine, previsto un incentivo economico sotto forma di borsa di studio, che, peraltro, si auspica venga implementato per renderlo più effettivo e generalizzato (cfr. sub "Modalità e requisiti di accesso").

Dai dati forniti recentemente dal Ministero della Giustizia emerge che nel 2016 all'incirca un terzo dei vincitori del concorso per magistratura ordinaria rispetto ai posti messi a concorso hanno svolto il tirocinio formativo ex art. 73 l. 98/2013, *trend* che è aumentato notevolmente rispetto agli anni precedenti e che è in ulteriore aumento per l'anno 2017.

Il predetto *trend* positivo trova altresì conferma nei dati rilevati dall'Ufficio Statistico del CSM nel corso del monitoraggio effettuato nell'ambito della istituzione dell'Ufficio del Processo. Risulta infatti che il tirocinio ex art. 73 l. 98/2013 è stato istituito nella maggior parte dei tribunali, ossia nell'82% degli stessi.

Per contro, il tirocinio di cui all'art. 37 legge 111/2011, comunque non poco diffuso nei tribunali di piccole dimensioni, è in atto nel 36% circa dei Tribunali.

Più problematico e meno compatibile con l'organizzazione del lavoro del magistrato risulta, allo stato, il tirocinio regolamentato dal D.M. 17 marzo 2016, n. 58. Prova ne è la scarsa applicazione della presente tipologia negli uffici giudiziari: alla luce del predetto monitoraggio è risultato che il tirocinio ex art. 58 DM 17 Marzo 2016 è in atto solamente nelle Corti di Appello di Torino, Milano e Bari, nonché nel 9% circa dei Tribunali.

Le difficoltà riscontrate sono molteplici: innanzitutto la possibilità data allo stagista di cambiare ufficio giudiziario dopo sei mesi, facendo in tal modo venire meno sia la continuità necessaria per un'efficiente organizzazione dell'attività giudiziaria, che l'effettivo apporto fornito dallo stagista in favore del magistrato, che ha investito nella sua formazione; inoltre questi stagisti incidono, unitamente agli altri (di cui agli artt. 37 legge. 111/2011 e 73 l. 98/2013), nel computo complessivo del numero di tirocinanti che un magistrato può avere a disposizione, sottraendo quindi possibili risorse più efficaci al magistrato formatore.

## 2. Il ruolo attuale del CSM

La normativa primaria e secondaria che di seguito sinteticamente si riassume (riportandone il testo integrale nella relativa appendice normativa) assegna al Consiglio un ruolo di monitoraggio sull'utilizzo dello strumento del tirocinio formativo.

Trattasi di un potere di vigilanza che il Consiglio esercita:

- sotto forma di *presa d'atto* delle convenzioni ex art. 37 legge 111/2011, con eventuali rilievi per le integrazioni e le modifiche necessarie;
- sotto forma di approvazione della proposta tabellare ed in particolare del DOG, di cui una sezione – come previsto dalla circolare sulle tabelle – deve essere dedicata ai tirocini.

Invero, l'art. 37 comma 4 del legge 111/2011 prevede che i capi degli uffici giudiziari possano stipulare con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati apposite convenzioni da **sottoporre al vaglio del Consiglio giudiziario** che dovrà esprimere sul punto **parere favorevole**, con successiva **presa d'atto da parte del CSM**, salvi eventuali rilievi per le integrazioni e le modifiche necessarie. Più incisivo è il potere di vigilanza da parte del CSM sull'organizzazione e gestione dei tirocini in sede di approvazione della proposta tabellare.

La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 (Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017 – Prot.n. 1318 del 26.1.2017, così come modificata alla data del 19 settembre 2018) prevede all'art. 9 [8] **che una apposita sezione del DOG (che unitamente al progetto tabellare costituisce parte integrante della proposta tabellare degli uffici) sia dedicato a tutte le tipologie di tirocinio di cui si avvale l'ufficio.**

Nella predetta sezione sono presenti le convenzioni e la documentazione inerente ai tirocini, ivi compresa la descrizione dei risultati ottenuti, nonché il “documento informativo” di cui alla risoluzione 29 aprile 2014 del CSM.

La stessa circolare, inoltre, all'art. 10 [8] prevede per i Tribunali ordinari – l'art. 10-bis [8] per i Tribunali per i Minorenni, i Tribunali di Sorveglianza e le Corti di Appello – , come modificato dalle delibere del Consiglio del 18 luglio 2018 [9] e del 5 dicembre 2018 [10] l'obbligo del Dirigente di istituire entro il 30 giugno 2019 la struttura organizzativa denominata **Ufficio per il processo, al quale sono assegnati i tirocinanti di cui all'art. 16-octies del decreto legge n.**

179/2012 [3], e coloro che svolgono la formazione professionale di cui all'art. 73 della legge n. 98/2013. Le relative decisioni organizzative trovano collocazione nel DOG (cfr. comma 8 dell'art. 10).

Per ciò che concerne gli uffici requirenti l'art. 2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 [11] istituisce l'**Ufficio di collaborazione del Procuratore, articolazione organizzativa** obbligatoria così come stabilito dalla delibera CSM 28 febbraio 2018 [12].

L'art. 2, secondo comma, stabilisce che l'ufficio di collaborazione del Procuratore si avvale dei tirocinanti *ex art.* 73 legge 98/2013 e art. 37 legge 111/2011.

Appare, quindi, evidente come i documenti organizzativi generali di accompagnamento dei progetti tabellari degli uffici giudicanti ed i documenti recanti i criteri organizzativi per gli uffici di procura di cui all'art. 1 D.lgs. 106/2006 (seppur in quest'ultimo non sia prevista un'apposita sezione), rappresentino i contenitori nei quali collocare, ad opera dei dirigenti degli uffici giudiziari, le principali figure di tirocinio formativo, tenuto conto che il tirocinio formativo, in quanto strumento ideato e progettato per incidere – in termini di miglioramento – sull'efficienza e quindi sulla produttività dell'ufficio, deve poter essere sottoposto ad un'azione di monitoraggio e controllo da parte del Consiglio.

### **3. Contenuto minimo essenziale dello strumento organizzativo dei tirocini formativi**

Da tutto quanto sopra indicato ed alla luce della ricognizione delle esperienze fin qui maturate – compiuta anche attraverso il monitoraggio effettuato dal Consiglio alla data del 30 giugno 2017 circa lo sviluppo sul territorio nazionale dell'Ufficio per il processo e trasfusa nella delibera consiliare del 18 giugno 2018 – deriva la necessità di indicare il contenuto essenziale dei tirocini formativi, offrendo indicazioni operative precise ma duttili, che tengano conto della attuale possibilità di svolgere i tirocini in tutti gli uffici della giurisdizione ordinaria, del settore civile e penale (ed in tale ultimo caso sia giudicante che requirente) senza limitazioni. Ciò nel solco di quanto già indicato nella risoluzione del 29 aprile 2014.

#### **a. Documento informativo del Dirigente dell'ufficio.**

Si conferma l'onere per il Dirigente dell'ufficio della predisposizione di un apposito documento (decreto, nota ecc.), descrittivo del “contenuto minimo” del modulo organizzativo (mansionario, magistrato coordinatore, ecc.) e dei principali oneri ed obblighi del tirocinante (riservatezza ecc.). Tale documento assolverà allo stesso tempo alla funzione programmatica circa l'utilizzo dello strumento organizzativo del tirocinio, ed informativa per i giovani laureati potenzialmente interessati, posto che verrà pubblicizzato nelle forme ritenute migliori per l'ufficio (sito *web* dell'ufficio, comunicazione alle Università, SSPL e ordini avvocati del circondario).

Il “documento informativo” dovrà essere allegato dai dirigenti degli uffici ai programmi di gestione annuali *ex art.* 37 legge 111/2011, ai D.O.G. triennali o ai progetti organizzativi degli uffici requirenti.

#### **b. Nomina e ruolo del coordinatore dei tirocini.**

Si conferma l'opportunità della nomina da parte del dirigente di uno o più coordinatori dei tirocini (per il settore civile e penale).

In un'ottica di piena trasparenza, si ritiene opportuno che la nomina del/dei magistrati coordinatori sia effettuata previo interpello rivolto ai magistrati dell'ufficio. Tra i magistrati che hanno dato

disponibilità verrà data priorità a coloro che risultino dotati di adeguata esperienza e capacità organizzative.

Il coordinatore coadiuva il dirigente dell'ufficio:

- a) nella eventuale predisposizione e pubblicazione del bando per i tirocini;
- b) nella predisposizione del documento informativo relativo a obblighi e impegni inerenti al tirocinio;
- c) nella verifica, attraverso il colloquio con il tirocinante, delle sue preferenze e inclinazioni al fine di indirizzarlo alle funzioni e/o al settore più confacente.

Svolge inoltre una funzione di raccordo e di riferimento:

- a) relativamente ai rapporti tra tirocinante e magistrato affidatario, anche per la soluzione di eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso del tirocinio;
- b) con la struttura territoriale della Scuola della magistratura, per la predisposizione e realizzazione del programma formativo;
- c) con il MAGRIF per la tempestiva rilevazione e segnalazione delle esigenze di dotazioni informatiche.

### **c. Nomina e ruolo del magistrato affidatario**

Il dirigente dell'ufficio esplicita i criteri di assegnazione dei tirocinanti a singoli magistrati, anche in relazione ad attività svolte da sezioni o gruppi di lavoro, in termini coerenti con i progetti formativi predisposti e con le esigenze organizzative dell'ufficio, eventualmente mutuando i criteri di nomina dei magistrati collaboratori dei MOT e tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dal tirocinante; acquisisce con interpello periodico le dichiarazioni di disponibilità, con l'ausilio del coordinatore.

Il tirocinante può essere destinato quale risorsa all'Ufficio per il processo nell'ambito di specifici obiettivi (cfr. Linee guida per l'Ufficio del Processo – delibera 15 maggio 2019).

Nei casi in cui sia necessario assicurare la continuità della formazione relativa ad un tirocinio in corso, il dirigente potrà designare, *ex officio*, il magistrato affidatario.

Ciascun magistrato potrà rendersi affidatario di non più di due stagisti, fatta salva la possibilità, nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione, di chiedere l'assegnazione di un altro degli ammessi allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

L'affidatario cura la realizzazione del progetto formativo nel rispetto delle esigenze del tirocinante e delle necessità organizzative dell'ufficio.

### **d. Progetto formativo**

Il progetto formativo delinea le modalità di attuazione del tirocinio contemperando le esigenze formative del tirocinante con le necessità organizzative dell'ufficio; definisce in modo flessibile e concreto l'impegno di presenza nonché gli ulteriori doveri connessi al tirocinio, ed è redatto in accordo con il magistrato coordinatore e con il singolo magistrato affidatario.

Si evidenzia l'opportunità che sia garantito un impegno del tirocinante pari ad almeno 15 ore e non superiore a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l'ufficio.

Il tirocinante concorda col magistrato affidatario i periodi di assenza.

Il progetto formativo indica le attività in cui verrà impegnato il tirocinante, quali:

Per gli uffici giudicanti:

- a) verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria dei fascicoli delle udienze;



- b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio;
- c) verifica preliminare della regolarità delle notifiche;
- d) studio dei fascicoli individuati dal magistrato affidatario, preparazione della 'scheda del procedimento' in cui sono sintetizzate le principali questioni di fatto e diritto in discussione; raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali e di posizioni dottrinali pertinenti alla fattispecie;
- e) stesura di schemi o bozze di provvedimenti;
- f) redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice, con archiviazione informatica dei *files* dei verbali per il penale (*utilizzando anche l'applicativo Atti e Documenti 2.0*);
- f) creazione di massime delle pronunce del magistrato su questioni di diritto particolarmente ricorrenti o complesse;
- g) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza del magistrato ed eventualmente della sezione di appartenenza.

Per gli uffici requirenti:

1) Attività nel corso delle indagini preliminari:

Attività di supporto nell'esame e nella definizione dei fascicoli pendenti. Redazione di bozze di provvedimenti (richieste archiviazione, avvisi *ex art. 415-bis* c.p.p., deleghe di indagini, richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di emissione di decreti penali di condanna, richieste di giudizio direttissimo), analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato e studio dei vari istituti processuali, predisposizione del fascicolo per il dibattimento nei casi di citazione diretta a giudizio;

2) Attività in relazione alla partecipazione ad udienze dibattimentali e camerali:

Attività di supporto collaborando anche nella preparazione dell'esame dei testimoni e nella redazione di eventuali memorie;

3) Attività in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dagli organi giudicanti:

L'affidatario potrà sottoporre al tirocinante le decisioni adottate da parte degli organi giudicanti onde cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito in linea ovvero contrastanti con le determinazioni assunte dall'ufficio e di analizzarli alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Nel corso dello svolgimento delle attività indicate il tirocinante potrà procedere alla implementazione di un archivio informatico dell'affidatario contenente i modelli dei principali provvedimenti emessi dal P.M. nella fase delle indagini preliminari e le questioni giuridiche più rilevanti e controverse tra quelle trattate, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza.

Le attività verranno svolte anche mediante utilizzo degli applicativi informatici messi a disposizione dall'ufficio e, riguardo al settore penale, compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo come valutate dal magistrato affidatario.

Nel progetto saranno indicati gli obblighi che assume il tirocinante e, in particolare, l'obbligo del segreto su quanto appreso in ragione dell'attività svolta e di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione.

Si ribadisce l'impossibilità di destinare alle cancellerie i tirocinanti (diversamente dai tirocinanti di cui all'art. 2 comma 2 DM 2 ottobre 2015), essendo normativamente previsto che vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato, e dunque a diretto supporto dell'attività giurisdizionale,

ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi.

L'art. 3 c. 2, D.M. n. 58 del 17 marzo 2016 prevede che "Il Consiglio Superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi" per i tirocini dei praticanti avvocati.

#### **e. Redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario.**

L'art. 37 legge 111/2011 e l'art. 73 legge 98/2013 stabiliscono che il magistrato affidatario predisponga una relazione conclusiva sull'esito del periodo di formazione. Il tirocinante, all'esito del periodo formativo, potrà eventualmente predisporre un'autorelazione dell'attività svolta che trasmetterà al magistrato affidatario ed al magistrato coordinatore.

La relazione sintetica del magistrato affidatario sulle attività svolte dal tirocinante consentirà al magistrato coordinatore e al dirigente dell'ufficio di valutare l'esito del tirocinio, al fine della relativa attestazione.

#### **f. Rilascio di una relazione e/o attestazione dell'esito del tirocinio.**

Nell'ambito del tirocinio *ex art. 73 l. 98/2013* al termine dello stage il magistrato formatore redige ai sensi del comma 11 una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. La predetta relazione dovrà contenere la positiva o negativa partecipazione e l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività espletate, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano manifestati.

Il dirigente dell'ufficio, o il coordinatore da lui delegato, rilascerà l'attestazione (comma 11-*bis*), che rappresenta un riconoscimento formale del positivo risultato conseguito, affinché possa essere prodotta quale titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello stato. L'attestato costituisce altresì titolo di preferenza per la nomina di GOT e VPO (comma 15).

Al termine del tirocinio *ex art. 37 legge 111/2011* il magistrato formatore redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita che viene trasmessa ai rispettivi enti di competenza.

Al termine del tirocinio presso un ufficio giudiziario del praticante avvocato ai sensi dell'**art. 44 l. 2012 n. 247 e DM 2014 n. 58**, sarà quest'ultimo a redigere una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo.

#### **g. Modalità di erogazione della formazione.**

Sono rimaste invariate le previsioni dell'art. 73 in punto ad attività formativa per i tirocinanti; considerato l'impegno organizzativo sotteso agli incontri formativi (curati unitamente alla SSM nonché ai rispettivi consigli dell'ordine ed alle SSPL in presenza di percorsi formativi concorrenti; cfr. comma 5 e 5-*bis*) va ribadita l'opportunità che a tali percorsi formativi possano partecipare anche i tirocinanti *ex art. 37 legge 111/2011*, nonché i tirocinanti *ex art. 44 l. 247/2012* che frequentano l'ufficio giudiziario.

La raccolta giurisprudenziale e la predisposizione di schede tematiche, anche nell'ambito di progetti di giustizia predittiva attivati da alcuni uffici giudiziari presuppongono che venga svolta specifica attività formativa in favore dei tirocinanti, ed altresì un controllo a posteriori, in quanto l'elaborazione di orientamenti e la massimazione di sentenze è questione delicata che richiede preparazione *ad hoc*. È peraltro evidente che l'impiego dei tirocinanti nell'attività di raccolta giurisprudenziale garantisce ai suddetti un accrescimento formativo particolarmente qualificante. È opportuno che dell'attività formativa organizzata dalla struttura territoriale della SSM in favore dei tirocinanti venga data tempestiva informazione ai magistrati affidatari, in modo da consentire il coordinamento tra formazione teorica e pratica.

#### **h. Risorse materiali ed informatiche**

L'art. 73 legge 98/2013 comma 4 prevede: "*Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica*".

Nonostante l'assenza di un'analogha previsione di legge in ordine al tirocinio disciplinato dall'art. 37 legge 111/2011, appare evidente come, al fine del proficuo svolgimento di tutte le tipologie di tirocinio, sia necessario mettere a disposizione del tirocinante strumenti logistici ed informatici adeguati.

Le carenze strutturali e logistiche degli uffici rendono tuttora difficile e sovente impossibile garantire al tirocinante una postazione dedicata ed una dotazione strumentale efficiente; vengono inoltre ancora segnalate l'intempestività e l'incompletezza delle forniture di dotazioni informatiche per i tirocinanti nonché l'insufficienza dell'assistenza tecnica.

Al fine di garantire le risorse informatiche necessarie (computer e strumenti di accesso ai sistemi informatici ministeriali) già dal momento iniziale del tirocinio, si prospetta necessario che gli uffici procedano alla rilevazione periodica del fabbisogno di dotazioni e strumenti di accesso in relazione al numero dei tirocini in atto ed a quelli in corso di ammissione, attraverso l'interlocuzione tra Capi degli uffici, Magrif e responsabili dei Cisia competenti. Appare indispensabile l'effettiva e tempestiva collaborazione del Ministero per la completa fornitura delle dotazioni informatiche nonché per l'adeguamento degli applicativi ministeriali, da rendere funzionali alle esigenze del tirocinio; in particolare, in relazione alla consolle con il profilo "assistente", si rileva la necessità di renderla accessibile anche da postazioni esterne alla Rug.

Va ribadita la necessità che la dotazione informatica sia destinata all'ufficio presso cui si svolge il tirocinio, che provvederà, in base alle esigenze organizzative connesse al progetto formativo, alla assegnazione provvisoria ai singoli stagisti per il periodo di tirocinio, informandoli degli oneri di custodia degli strumenti forniti e della loro tempestiva restituzione al termine del tirocinio, nonché degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati ed alle notizie acquisiti tramite l'accesso ai sistemi informatici e delle regole di sicurezza informatica.

Il magistrato formatore avrà cura di istruire e guidare il tirocinante nell'uso delle dotazioni ministeriali, degli applicativi informatici e, in particolare, della *consolle* con funzionalità assistente. Dette funzionalità andrebbero ulteriormente implementate, non essendo ad esempio allo stato possibile, per il tirocinante, la consultazione dei provvedimenti presenti nell'archivio giurisprudenziale nazionale di merito esistente nella consolle del magistrato.

Risulterebbe altresì opportuno valutare la possibilità di estendere ai tirocinanti la consultazione delle riviste tematiche messe a disposizione dalla SSM.

#### **4. Peculiarità dei tirocini *ex art. 73 legge 98/2013***

##### **a. Modalità e requisiti per l'accesso**

In merito alle modalità ed ai requisiti di accesso al tirocinio va ribadita l'importanza di offrire ai futuri tirocinanti informazioni esaustive, in modo da consentire scelte consapevoli, considerati anche gli impegni e gli obblighi connessi al tirocinio. Le informazioni principali, oltre che nel già citato documento informativo del dirigente dell'ufficio, vanno esplicitate anche in occasione di eventuali bandi indetti per disciplinare l'accesso al tirocinio.

L'ufficio giudiziario di regola propone nel proprio sito istituzionale un'apposita sezione per fornire informazioni in merito all'accesso al tirocinio, e da cui risulta scaricabile il modulo per la domanda, ovvero vengono pubblicizzate le tempistiche di eventuali bandi periodici e le relative modalità di partecipazione.

Deve confermarsi che non risulta necessario indire un bando per regolare l'accesso al tirocinio, procedura che peraltro nel corso degli anni risulta essere stata abbandonata anche da uffici di grosse dimensioni che se ne erano inizialmente avvalse; ciò principalmente a motivo del fatto che le domande di accesso al tirocinio sono drasticamente calate, essendovi attualmente una sorta di concorrenza tra uffici, considerati sia i nuovi uffici che normativamente possono avvalersene, che la disponibilità ad accogliere tirocinanti anche da parte di uffici di minori dimensioni che nel tempo si sono attrezzati per gestire l'ingresso dei tirocinanti e la relativa collocazione e formazione. A ciò consegue che gli aspiranti al tirocinio scelgono l'ufficio che meglio soddisfa i propri interessi (valutando ad esempio la possibilità di iniziare prima il tirocinio, o di essere assegnati a materia di interesse; vedi anche, al paragrafo n. 6, possibili vincoli frapposti da taluni ordini forensi).

Un aspetto su cui i giovani laureati chiedono informazioni agli uffici è quello relativo all'accesso alla borsa di studio, e si è di conseguenza verificato sul campo che la difficoltà di ottenere la borsa di studio – legata al valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario – e le tempistiche della relativa erogazione disincentivano la scelta di molti.

Al fine di incentivare l'accesso ai tirocini *ex art. 73* occorrerebbe quindi riconoscere la borsa di studio alla totalità dei tirocinanti, prevedere tempi più contenuti per la relativa erogazione, e valutare altresì se stabilirne normativamente l'esenzione ai fini fiscali. In ogni caso risulta opportuno che le informazioni fornite a riguardo sul sito del Ministero siano precise e dettagliate, considerato che di fatto la possibilità di usufruire di una borsa di studio integra una condizione imprescindibile per molti aspiranti.

La necessità di attivare un bando di accesso si ricollega in genere all'opportunità di gestire le domande congiuntamente per esigenze pratiche e per garantire trasparenza, laddove occorre fare una selezione in presenza di domande superiori alle necessità dell'ufficio, ed occorre altresì garantire la possibilità di scelta della materia da parte del tirocinante rispettando l'ordine di precedenza in graduatoria (dal sito web del Tribunale di Roma emerge peraltro che le domande di ammissione al tirocinio sono calate negli ultimi anni: anno 2017, domande 195, ammessi 150; anno 2018, domande: 145, ammessi 130; anno 2019 116 domande, tutti ammessi; presso il Tribunale di Milano è di 215 unità il massimo storico di compresenza di tirocinanti, ed attualmente ne risultano presenti 140).

Il bando presuppone peraltro che vengano esplicitati a priori, oltre ai criteri per la formazione della graduatoria di cui all'art. 73 comma 2 (nell'ordine: media aritmetica degli esami indicati al comma 1, voto di laurea, minore età anagrafica), quelli con cui si intendono risolvere questioni non

disciplinate ma ricorrenti (problema della media voti in caso di esami ripartiti in più prove, e anche quali esami computare – vedi ipotesi commerciale/commerciale avanzato; problema riconoscimento punteggio aggiuntivo, ovvero mera precedenza, in caso di lode). Non sempre i bandi sono chiari a riguardo, e si segnalano rilievi sollevati dai partecipanti ai bandi. Sarebbe pertanto opportuno, anche per garantire uniformità di trattamento sul territorio, che la normativa venisse integrata in punto a criteri di scelta in presenza di esubero di domande, e comunque con indicazioni circa gli esami da computarsi ai fini del calcolo della media in presenza di piani di studio che prevedano la suddivisione degli esami da valutarsi ai fini del voto minimo normativamente richiesto.

Di regola gli uffici giudiziari mettono a disposizione sul proprio sito un modulo di domanda, che può coincidere con il format allegato alla precedente Risoluzione del 29 aprile 2014. In alcuni uffici viene richiesto che l'aspirante al tirocinio fornisca notizie dettagliate circa il contenzioso in corso presso lo studio legale in cui effettua la pratica forense, al fine di evitare situazioni di incompatibilità.

I requisiti di accesso sono indicati espressamente dall'art. 73 l. 98/2013.

Si ricorda che il requisito dell'onorabilità, previsto dall'art. 42-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è stato abrogato dal Decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116.

#### **b. Coordinamento con la disciplina dell'ordinamento forense**

Come detto, lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense. L'art. 73 della l. 98/2013 prevede il tirocinio presso l'ufficio giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso lo studio di un avvocato, potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage, nel qual caso l'attività di formazione deve essere “condotta in collaborazione con il CNF, per il tirocinio presso la Cassazione, e con i Consigli degli Ordini negli altri casi, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio” (l. 98/2013, art. 73, comma 5-bis).

Il necessario coordinamento tra la disciplina del tirocinio *ex art. 73* e la possibile frequentazione delle SSPL o svolgimento della pratica forense è stata oggetto in questi anni di alcune convenzioni stipulate dai capi degli uffici con le SSPL e con gli Ordini forensi, in un'ottica di collaborazione e nell'interesse dei tirocinanti. A titolo di esempio, risulta prevista l'attivazione di polizza assicurativa a vantaggio dei laureati di determinate università per gli ammessi al tirocinio *ex art. 73* laureatisi presso l'università stipulante.

Per contro in alcune realtà locali si sono registrate difformità interpretative sfociate in determinazioni dell'ordine degli avvocati che hanno condizionato il riconoscimento dell'equipollenza del tirocinio *ex art. 73* alla pratica forense al fatto che il tirocinio presso l'ufficio giudiziario fosse preceduto da un periodo di pratica forense di sei mesi. Sulla questione si è pronunciato in senso sfavorevole all'ordine professionale il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 57/2017.

Anche il CNF ha reso diversi pareri su quesiti posti dagli ordini locali in merito all'interpretazione del quadro normativo di riferimento (cfr. Pareri n. 100 del 21 ottobre 2015; n. 82 del 13 luglio 2016; n. 14 del 22 febbraio 2017; n. 34 del 24 maggio 2017; n. 56 del 12 luglio 2017), chiarendo in particolare che lo stage di cui all'art. 73 del l. 98/2013 può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale.

In merito alla relazione intercorrente tra la disciplina dettata dall'art. 2, c. 1, lettera c), del D.M. n. 58/2016 e quella di cui all'art. 37, co. 4, della legge 111/2011 si rileva che tirocini presso un ufficio

giudiziario iniziati prima dell'entrata in vigore del D.M. 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti mentre tirocini iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal D.M. 58/2016.

## **5. Convenzioni: prassi e criticità**

In seguito ad una ricognizione effettuata dal Consiglio delle numerose convenzioni stipulate dagli uffici giudiziari con le istituzioni, emerge che, oltre a quelle istitutive di tirocini non curriculari (di cui questa delibera non si occupa, vedi *infra sub 1*), i capi degli uffici di piccole e medie dimensioni nella maggior parte dei casi si sono avvalsi delle convenzioni di cui all'art. 37 legge 111/2011, in casi residuali – anche se attualmente si sta registrando un incremento –, delle convenzioni con gli ordini degli avvocati ai sensi del D.M. 58/2016.

L'esame delle convenzioni (art. 37) con le università, gli ordini degli avvocati e le SSPL consente di giungere alle seguenti considerazioni:

Quanto al loro contenuto è comunemente emerso che le stesse prevedono appositi capitoli riservati:

- alle modalità di accesso al tirocinio, stabilendo criteri di meritevolezza e di attitudini, con predisposizione di una graduatoria da parte del Presidente della Corte di Appello (o da uno o più magistrati da lui delegati), oppure da parte di una apposita Commissione composta da esponenti dell'ordine avvocati/università/SSPL e esponenti del rispettivo ufficio giudiziario, spesso previo colloquio informatico con l'aspirante tirocinante anche al fine di valutare le propensioni personali;
- ai criteri di scelta dei magistrati affidatari, tenendo conto delle attitudini formative manifestate e comprovate da specifici elementi di valutazione, nonché del carico di lavoro e delle esigenze organizzative dell'ufficio;
- all'impegno da parte del tirocinante al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo, nonché alle cautele a tal fine adottate. Ed infatti le convenzioni devono prevedere che le attività formative non possano concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto o riservati in forza di norme processuali;
- al previo obbligo di sottoscrizione del progetto formativo;
- ai casi di incompatibilità; vi è l'obbligo, infatti, di prevedere che i tirocinanti che svolgono la pratica forense non possano essere affidati a magistrati dinanzi ai quali componenti dello studio legale cui appartengono gli stessi esercitano stabilmente la professione;
- ai casi di interruzione del tirocinio per il venir meno del rapporto di fiducia fra magistrato formatore e tirocinante;
- alla previsione di supporto finanziario di terzi (mediante la previsione di borse di studio, assegnazione di portatili all'esito positivo della formazione).

In alcuni casi è stato previsto un cd. diritto di recesso – da motivare – entro trenta giorni dall'inizio del tirocinio, con possibilità di riprendere l'attività della scuola di formazione, previsione da disincentivare creando la stessa notevoli problemi organizzativi agli uffici, oltre che inutili lungaggini nell'*iter* di assegnazione del tirocinante al magistrato o all'Ufficio di destinazione.

In altri casi è stata contemplato l'obbligo di invio della relazione conclusiva predisposta dal magistrato affidatario al consiglio giudiziario, previsione ultronea rispetto alla disposizione normativa.

Risulta, in alcuni casi, assente la disposizione relativa ad una copertura assicurativa in favore del tirocinante; laddove prevista (copertura contri gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi) è a carico dell'ente con cui l'ufficio stipula la convenzione.

Grande attenzione va poi prestata nella scelta dell'ente, pubblico o privato, con cui si intende addivenire ad un accordo convenzionale, dovendo sempre analizzare e valutare accuratamente le eventuali ricadute sul prestigio dell'Ufficio giudiziario.

Invero, tale prudenza deve essere adottata in particolar modo nella stipula di convenzioni con terzi finanziatori (Fondazioni ecc.), possibile non solo per i tirocini *ex art. 37* legge 111/2011, bensì anche nell'ambito del tirocinio ai sensi dell'art. 73 l. 98/2013 (cfr. comma 17).

Infatti, il legislatore ha inteso delineare una precisa disciplina relativa al previo controllo autorizzatorio delle convenzioni da parte del Ministero della Giustizia. L'art. 1 comma 787 legge 208/2015 [13], che richiama l'art. 15 della legge 241/1990 [14], prevede infatti che le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della Giustizia.

Peraltro, con circolare dd. 8 novembre 2016 il Ministero della Giustizia [15] ha reso chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione del citato comma 787 l. 208/2015, precisando che ***il nuovo comma 787 nulla ha immutato in tale materia, giacché esso ha semplicemente introdotto l'obbligo (a partire dal 1. gennaio 2016) di una preventiva autorizzazione del Ministero alla loro stipula, a pena di inefficacia.***

Nel prevedere all'art. 2 i casi di esclusione della preventiva autorizzazione ha precisato che, *salva diversa valutazione da parte dei Capi degli uffici, non appare necessaria alcuna autorizzazione per le convenzioni relative ai tirocini ex art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111, e succ. mod.) ed ex art. 73. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98, e succ. mod.).*

Per le convenzioni stipulate con gli enti privati si richiama quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia prot. Nr. 0186223 del 13 ottobre 2017 [16].

## 6. Precedenti consiliari

Questo Consiglio ha sin dal 2001 adottato delibere in tema di tirocini e *stage*, esprimendo sempre una posizione di favore<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> a) *Delibera 21 novembre 2001*: con tale delibera il CSM ha risposto alla nota del Primo Presidente della Cassazione in relazione ai presupposti e limiti della stipula di convenzioni tra la Corte Suprema di Cassazione e le Scuole di Specializzazione Forense ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398 e del D.M. 21 dicembre 1999 n. 537.

b) *Delibera 19 luglio 2007*: la delibera, relativa all'*Espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti*, si è preoccupata in modo organico e per la prima volta di dettare un quadro delle condizioni e criteri degli *stage* presso gli uffici giudiziari.

c) *Delibera 18 gennaio 2008*: la delibera ha allargato il campo dei soggetti a cui le convenzioni possono essere rivolte, indicando la possibilità di ingresso sia a studenti di giurisprudenza nel corso dei loro studi a fini integrativi delle attività formative (*tirocinio cd. curriculare*) sia per l'orientamento al lavoro di laureandi e di laureati in giurisprudenza (*tirocinio di orientamento*). Il modello normativo di riferimento che tale delibera ha tenuto presente è quello dell'art. 18 legge 196/1997.

d) *Delibera 13 luglio 2011*: il Consiglio, esprimendo una valutazione di favore sul D.L. 9 febbraio 2011 n. 98, ha mosso alcuni rilievi critici, in particolare per la mancata previsione del ruolo del CSM nell'*iter* di approvazione delle convenzioni, per le insufficienti indicazioni in ordine alla selezione dei "*più meritevoli*" ammessi al tirocinio e per la mancanza di dettaglio delle attività formative. Significativa è la parte della delibera nella quale si legge ed interpreta l'introduzione delle convenzioni *ex art. 37* legge 111/2011 proprio nell'ottica e nella direzione della costruzione del c.d. *ufficio per il processo*, auspicando che al più presto si arrivi proprio ad una previsione normativa di una struttura tecnica permanente di assistenza al giudice.

Fra le più recenti delibere e risposte del Consiglio si ricordano:

**a) delibera del 29 aprile 2014**

Con la delibera del 29 aprile 2014 il CSM ha realizzato una nuova riflessione di carattere ampio e generale sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, esaminando le problematiche derivanti dalla concreta applicazione dell'art. 37, commi 4 e 5, legge 111/2011, nonché gli ulteriori interventi del legislatore in materia, con le previsioni di cui all' art. 73 della legge 98/2013 e dell'art. 44 legge 247/2012. La delibera individua analiticamente le caratteristiche di ciascuno degli istituti e le modalità procedurali di impiego di essi negli uffici, con particolare riferimento al ruolo dell'organo di governo della magistratura; indirizza ai capi degli uffici le specifiche direttive operative ritenute utili ed opportune, prescrivendo in particolare che sia data immediata comunicazione al Consiglio delle convenzioni e/o accordi stipulati ai sensi degli artt. 37 legge 111/2011 e 73 legge 98/2013, sui quali il CSM delibera, previo parere del Consiglio giudiziario. I Capi degli Uffici devono inserire in apposita sezione dei programmi di gestione annuali *ex art. 37* legge 111/2011 e nei Documenti Organizzativi Generali per gli uffici giudicanti, nonché nei documenti recanti i Criteri Organizzativi per gli uffici di Procura, le tipologie di tirocinio adottate nell'ufficio.

**b) delibera del 18 febbraio 2015**

Con la delibera del 18 febbraio 2015 il Consiglio ha espresso un parere sul Regolamento del Ministro della Giustizia inerente la disciplina dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012, ribadendo la funzione comune a tutta la macroarea del *training on the job*, da un lato *dell'implementazione dell'efficienza del servizio giustizia, garantendo l'acquisizione temporanea di energie intellettuali esterne al sistema giudiziario; dall'altro*; dall'altro di acquisizione di un prezioso bagaglio formativo e di una specifica professionalità a fini abilitativi.

Il Consiglio ha peraltro espresso forti perplessità sulla possibilità di qualsiasi laureato in giurisprudenza di accedere alla pratica e quindi al presente tirocinio. L'assenza dei criteri di accesso volti a selezionare i praticanti più meritevoli e brillanti rischia concretamente di appesantire il lavoro del magistrato facendo venire meno un adeguato apporto qualitativo.

---

e) *Delibera 22 febbraio 2012*: con tale delibera sono state affrontate in modo organico le novità introdotte dall'art. 37 legge 111/2011 e il Consiglio ha definito il proprio ruolo nell'*iter* di approvazione della convenzione. Sono stati delineati i contorni e le modalità di utilizzazione delle convenzioni con *stage* e tirocini, giungendo ad enucleare un vero e proprio decalogo di prescrizione per i dirigenti degli uffici giudiziari.

f) *Delibera 22 febbraio 2012*: con tale delibera sono state affrontate in modo organico le novità introdotte dall'art. 37 legge 111/2011 e il Consiglio ha definito il proprio ruolo nell'*iter* di approvazione della convenzione (12). Sono stati delineati i contorni e le modalità di utilizzazione delle convenzioni con *stage* e tirocini, giungendo ad enucleare un vero proprio decalogo di prescrizione per i dirigenti degli uffici giudiziari;

g) *Delibera 11 luglio 2013*: esprimendo il parere sull'art. 73 D.L. 69/2013, il Consiglio ha evidenziato alcune caratteristiche dell'istituto del tirocinio formativo, segnalando le necessità di un intervento "correttivo" in sede di conversione del decreto-legge, specie in relazione alla limitazione degli uffici giudiziari in cui il tirocinio può essere svolto, individuando altresì le seguenti problematiche:

a. assenza di una completa disciplina di dettaglio quanto a modalità di presentazione delle domande e dei relativi documenti e modalità di effettuazione dell'interpello;

b. ruolo del magistrato formatore;

c. problematica dell'esclusività;

d. assenza di coordinamento con la disciplina dell'art. 37 legge 111/2011



## 7. Principali problematiche applicative

### a) Borsa di studio

La borsa di studio non risulta garantita a tutti i tirocinanti, essendo subordinata alla capienza dei fondi stanziati anno per anno dal Ministero, e dalla posizione nella graduatoria degli aspiranti, che tiene conto della situazione ISEE ai fini del diritto allo studio

Con riguardo ai requisiti reddituali si profilano incongruità normative, considerato che ad esempio, ai fini delle prestazioni pensionistiche, lo status di studente sino al 26° anno di età viene riconosciuta per le scuole di perfezionamento e corsi annessi alle facoltà universitarie mentre non gode dello stesso riconoscimento il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, con la conseguenza che i tirocinanti si vedono negate, ad esempio, prestazioni previdenziali per contro riconosciute agli iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni forensi, e ciò nonostante l'equipollenza normativa tra i due percorsi di formazione, ed il fatto che il legislatore consideri l'indicatore ISEE con riguardo alle prestazioni erogate a studenti ai fini del riconoscimento della borsa di studio.

La posticipazione dell'erogazione della borsa di studio (normalmente liquidata a tirocinio pressoché ultimato, o addirittura a tirocinio già ultimato) presenta del pari delle criticità, non solo perché il tirocinante è costretto ad anticipare spese ottenendo la borsa di studio di regola a più di un anno di distanza dall'inizio del tirocinio, ma altresì dal punto di vista fiscale, considerato che, non essendo prevista una esplicita esenzione, le borse di studio assegnate per il tirocinio previsto dall'art. 73 l. 98/2013 vengono assimilati ai redditi da lavoro dipendente in base all'art. 50 co. 1 lett. C) del T.U.I.R. e alla circolare Ministero Finanze n. 326/E del 1997, risultando peraltro i percipienti svantaggiati rispetto ad un lavoratore dipendente in quanto la retribuzione ai fini fiscali viene riferita all'anno in cui è stata percepita, e quindi ove il beneficiario della borsa di studio dovesse percepire dei redditi nell'anno successivo, ai fini della determinazione dell'imposta verrà considerata anche la borsa di studio percepita per il tirocinio svolto nell'anno precedente.

Al fine di incentivare l'accesso ai tirocini *ex art. 73* occorrerebbe quindi riconoscere la borsa di studio alla totalità dei tirocinanti, prevedere tempi più contenuti per la relativa erogazione, e stabilirne altresì normativamente l'esenzione ai fini fiscali. In ogni caso risulta opportuno che le informazioni fornite a riguardo sul sito del Ministero siano precise e dettagliate, considerato che di fatto la possibilità di usufruire di una borsa di studio integra una condizione imprescindibile per molti aspiranti.

Il ricorso al contributo di terzi finanziatori per l'erogazione di borse di studio – pur sperimentato da alcuni uffici giudiziario – pone indubbe problematiche non solo di tipo organizzativo, essendo necessario salvaguardare l'immagine di terzietà dell'ufficio giudiziario, che è bene rimanga estraneo a logiche di *fundraising*.

### b) Tutela INAIL

L'art. 73, l. 98/2013 non contiene alcuna previsione riguardo della tutela INAIL.

Al contrario, l'art. 18 della l. n. 196/1997, al pari del relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 25 marzo 1998 n 142, impone l'obbligo, da parte dei soggetti promotori, di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'INAIL.

Siffatta situazione rappresenta una indubbia criticità per i capi degli uffici, in particolar modo per i tirocini privi di copertura che si instaurano direttamente con l'ufficio giudiziario.

### c) Verifica condizioni di accesso

L'art. 73 comma 3 prevede che “i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

Nel caso in cui l'aspirante decida di avvalersi esclusivamente dell'autodichiarazione l'Ufficio giudiziario procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti (ad es. tramite richiesta di informazioni all'Università di provenienza) I requisiti per l'accesso al tirocinio possono essere oggetto di autodichiarazione da parte dell'aspirante.

Il Consiglio ha inoltre chiarito, con delibera del 6 febbraio 2019, che in materia di ammissione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari *ex art. 73 legge 98/2013* i requisiti della media degli esami e del punteggio di laurea sono alternativi fra loro e non cumulativi.

Con riferimento al calcolo della media degli esami universitari, prevedendo alcune Università esami distinti per la stessa materia (es. per Diritto privato: Diritto privato 1 e Diritto privato 2), talvolta con crediti (CFU) diversi, si chiarisce che in tal caso deve essere calcolata la **media ponderata** e non la media generale.

Es. Diritto penale 1 (6 crediti) 30; diritto penale 2: (4 crediti) 20

**Media ponderata [(30x6) + (20x4)] /10 = 26**

Media generale (30+20) /2 = 25

### d) Sospensione del tirocinio

La complementarietà tra il tirocinio presso gli uffici giudiziari e la pratica forense, normativamente stabilita, suggerisce la possibilità di mutuare dalla disciplina di quest'ultima possibili soluzioni per questioni che non risultano espressamente disciplinate dalla normativa primaria e secondaria in materia di tirocini presso gli uffici giudiziari.

Ciò vale in particolare per le situazioni in cui il tirocinante si trovi impossibilitato a frequentare l'ufficio giudiziario per un periodo relativamente lungo (per gravidanza o motivi di salute) ovvero necessiti di usufruire di un periodo di sospensione per motivi di studio o di lavoro.

L'art. 41 c. 5 legge n. 247/2012 prevede in via generale la possibilità dell'interruzione della pratica forense per un periodo massimo di sei mesi in presenza di un “giustificato motivo, anche di carattere personale”.

Deve quindi ritenersi coerente con il sistema di complementarietà tra percorsi di formazione che anche il tirocinio presso un ufficio giudiziario possa essere interrotto per un periodo massimo di sei mesi in presenza di comprovate e serie ragioni, anche di carattere personale.

Il CSM con delibera del 26 luglio 2017 ha affermato che in caso di astensione per maternità durante il tirocinio formativo *ex art. 73 legge 98/2013*, quest'ultimo stesso deve avere luogo per l'intero periodo di diciotto mesi, dovendo la tirocinante recuperare il periodo di astensione per maternità.

Con altra delibera del 7 novembre 2018 ha affrontato il tema della sospensione del tirocinio a causa di uno svolgimento all'estero di un dottorato di ricerca affermando che quest'ultima costituisce circostanza “*eccezionale*” che legittima la sospensione del tirocinio formativo *ex art. 73 legge 98/2013*, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, il periodo complessivo di durata del tirocinio deve essere di 18 mesi.

### e) Svolgimento del tirocinio in più uffici giudiziari

A seguito di specifico quesito, il CSM in data 25 febbraio 2016 ha risposto che il tirocinio formativo *ex art. 73* deve essere svolto per intero presso l'ufficio giudiziario per il quale è stata

chiesta ed ottenuta l'ammissione ritenendosi che, diversamente, risulterebbe snaturata la natura negoziale del rapporto che lega il tirocinante all'ufficio giudiziario.

Mutando il precedente orientamento, con successiva delibera del 5 giugno 2019, il Consiglio ha ritenuto possibile che il tirocinio originariamente iniziato presso un ufficio giudiziario possa concludersi presso altro ufficio, purché non risultino domande di ulteriori aspiranti tirocinanti che siano stati pretermessi per fare posto a quello proveniente da altro ufficio e purché lo svolgimento del tirocinio risulti utile sia per il tirocinante sia per l'ufficio. In tale delibera, inoltre, il Consiglio ha posto in rilievo che, quanto alla natura "negoziale" del rapporto tra tirocinante ed ufficio giudiziario, tale rapporto non si instaura con un'impresa privata ma con un ufficio giudiziario, dovendo pertanto perseguire, oltre che un interesse formativo per il tirocinante, un interesse pubblico per la collettività intera, relativo al supporto all'attività giudiziaria; tale supporto, seppur inizialmente diretto verso il singolo ufficio giudiziario, riguarda in realtà l'intera amministrazione della giustizia nel territorio nazionale e, di riflesso, l'intera collettività nazionale, non essendo dunque incongruo consentire, in presenza di obiettive e comprovate ragioni giustificatrici, la possibilità di continuare in altro ufficio il tirocinio inizialmente cominciato altrove.

La complementarietà tra percorsi formativi omogenei, come prevista da ultimo anche dal D.M. 17 marzo 2016 n. 58, potrebbe suggerire un riesame della questione, fissandosi un periodo minimo di permanenza in ciascun ufficio di almeno sei mesi, analogamente a quanto previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. citato, e previa regolamentazione mediante convenzione tra uffici, in modo da garantire la salvaguardia dell'interesse all'apporto all'ufficio giudiziario e la necessaria trasparenza e generalità di applicazione ai tirocinanti interessati.

Si ritiene che in ogni caso meriti di essere salvaguardato l'affidamento del tirocinante che abbia svolto periodi di tirocinio frazionati in virtù di specifica convenzione tra uffici.

Ulteriore problematica è quella della possibilità di cumulo di analogo periodo di tirocinio svolto presso le Corti europee. Attualmente la questione è oggetto di esame da parte del Consiglio e del Ministero della Giustizia. Al riguardo, può solo segnalarsi che la disciplina normativa del tirocinio professionale prevede espressamente che il tirocinio possa essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione (art. 6 c. 4 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137).

Qui di seguito si riportano sinteticamente le delibere del CSM relative alla problematica del cumulo dei periodi in diversi uffici:

***a) delibera del 12 dicembre 2018 - assunzione presso pubblica amministrazione- parte finale tirocinio-valutazione del dirigente***

È stata esaminata la compatibilità del tirocinio con l'assunzione da parte di una pubblica amministrazione a tempo indeterminato (nella specie il Ministero della Giustizia). In relazione al quesito avente ad oggetto la possibilità che il tirocinante svolga a distanza la parte finale del tirocinio senza presenza nella sede di lavoro, in quanto assunto come assistente giudiziario, il Consiglio ha sottolineato come la normativa non osti esplicitamente a tale possibilità organizzativa. In tale eventualità occorre peraltro che il capo dell'ufficio, nell'autorizzare tale peculiare modalità, valuti (riportando le argomentazioni nella parte motiva del provvedimento di autorizzazione), sotto il profilo delle esigenze organizzative, se la prestazione del tirocinante continui a fornire un'utilità all'ufficio essendo, in caso contrario, possibile l'interruzione del tirocinio stesso in base al disposto dell'art. 73, comma 9; inoltre il magistrato formatore, sotto il profilo delle esigenze formative,

dovrà valutare se la prestazione del giovane laureato, alla luce del percorso già fatto all'interno dell'ufficio giudiziario, sia o meno sufficiente a garantire un percorso idoneo alla luce dell'attività che questo sarà in grado di espletare.

***b) delibera del 5 giugno 2019 – cumulo periodi – ammissibilità***

Il Consiglio ha dato risposta positiva al quesito circa la possibilità di cumulare due periodi di tirocinio *ex art. 73 legge 98/2013*, svolti presso due diversi uffici, al fine del raggiungimento del limite temporale utile per l'accesso alle professioni legali ed ai concorsi pubblici, ritenendo che ciò non sia incongruo rispetto all'utilità ed al supporto che il tirocinante è chiamato ad assicurare non già verso uno specifico ufficio giudiziario ma verso l'intera amministrazione della giustizia nel territorio nazionale. Con detta delibera, il Consiglio ha modificato il proprio orientamento espresso nella precedente delibera del 25 febbraio 2016.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera di approvare

la risoluzione in tema di tirocini formativi non curricolari, come esposta in parte motiva;

delibera inoltre

di inviare la presente risoluzione al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense ai fini dell'attuazione dell'art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247 sulla "Nuova Disciplina dell'ordinamento della professione forense", nonché alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

## *Appendice normativa*

[1]

**Art. 37, d. l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, commi 4 e 5**

(le parti riportate corsivo sono note del redattore)

*(omissis)*

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono *stipulare apposite convenzioni*, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le *facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali* di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con *i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli*, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari *del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.*

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari *assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio*, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. *Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.* Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige *una relazione sull'attività e sulla formazione professionale* acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto *non* costituisce ad alcun titolo *pubblico impiego*. E' in ogni caso consentita la *partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.*

*(omissis)*

[2]

**Art. 73 della Legge 9 agosto 2013, n. 98**

I tirocini formativi introdotti dall'art. 73 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 hanno subito negli anni numerose e significative modifiche, che per completezza di esposizione di seguito si riportano.

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 (in SO n.63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n.194), di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 73, commi 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, l'introduzione del comma 5-bis all'art. 73 e la soppressione del comma 12 dell'art. 73.

Il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 50, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 73, comma 1; (con l'art. 50, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 11-bis all'art. 73.

Il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 50-bis, comma 1) l'introduzione dei commi 8-bis e 8-ter all'art. 73.

Il Decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (in G.U. 31/08/2016, n.203), convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254), ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 73, comma 1; (con l'art. 2, comma 1, lettera b))

Il Decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (G.U. 31 luglio 2017 n. 177) ha disposto con l'art. 33, comma 1, lettera a), l'abrogazione dell'art. 42 ter del R.G. Gennaio 1941, n. 12.

Il testo vigente dell'art. 73, in seguito alle modifiche (che si riportano in grassetto), è il seguente:

**Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari**

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*abrogato a far data dal 15 agosto 2017*), che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e **per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.**

I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di

laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il **ministero della giustizia** fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. **Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.** Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale **secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.** I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

**5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.**

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

**8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché' i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.**

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

**11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.**

**12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.**

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio



professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[3]

*Istituzione dell'Ufficio per il processo.*

**Art. 16-octies del decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294):**

Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)

[4]

**Art 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247**

**Art. 44 Frequenza di uffici giudiziari.**

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

**D.M. 17 marzo 2016, n. 58**

**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

**Art. 2 Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario**

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda: a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  
2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale e' iscritto il praticante avvocato.

**Art. 3 Progetto formativo**

1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.  
2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.

**Art. 4 Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario.**

**Comunicazione al consiglio dell'ordine**

1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.  
2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, e' indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata,

nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445: a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2; b) il punteggio di laurea; c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte; e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

4. Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

#### **Art. 5 Durata dell'attività di praticantato**

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

#### **Art. 6 Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato**

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

#### **Art. 7 Criteri per la selezione dei praticanti avvocati**

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

## **Art. 8 Attività del praticante avvocato**

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.
4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.
5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
8. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.
10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.
11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.

#### **Art. 9 Clausola di invarianza**

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[5]

**Tirocini per studenti:**

**legge 24 giugno 1997, n. 196 (cd. legge Treu)**

**Art. 18. (Tirocini formativi e di orientamento)**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

[6]

## **DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398**

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dalla legge 13 febbraio 2011 n. 48 e dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

### **Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni legali**

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, **finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.** L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

((2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno)).

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.



6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

[7]

**Decreto 25 marzo 1998, n. 142**

**Art. 7**

**Durata**

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative postdiploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; **d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonche' di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione postsecondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;** e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonche' dei periodi di astensione obbligatoria per maternita'. 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

[8]

**CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDICANTI PER IL TRIENNIO 2017/2019** (Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017 – Prot. n. 1318 del 26.1.2017, così come **modificata con delibere del 18 luglio 2018 e del 5 dicembre 2018**)

## **Articolo 9**

### **Tirocini**

1. Un'apposita sezione del Dog è dedicata a tutte le tipologie di tirocinio di cui si avvale l'ufficio.
2. Nella sezione di cui al comma 1 sono presenti le convenzioni e la documentazione inerenti ai tirocini, ivi compresa la descrizione dei risultati ottenuti, nonché il "documento informativo" di cui alla risoluzione 29 aprile 2014 del Consiglio superiore della magistratura, contenente l'indicazione del "contenuto minimo" del modulo organizzativo riportante tutti i dati significativi tra cui il mansionario, l'indicazione del magistrato coordinatore nonché gli obblighi del tirocinante.

## **Articolo 10**

### **Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari**

1. Il presidente del Tribunale, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, deve istituire la struttura organizzativa denominata Ufficio per il processo, individuando le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico. Con l'istituzione della struttura e con le successive ed eventuali modifiche della stessa il presidente del Tribunale deve altresì indicare i concreti obiettivi che essa deve perseguire in relazione alle specifiche necessità e priorità dell'ufficio;
2. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e le pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e tenendo in considerazione gli obiettivi perseguiti con il programma di gestione di cui all'art. 37 del decreto legge n. 98/2011;
3. **All'Ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari di pace ed i tirocinanti i cui all'art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'art. 50 del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono la formazione professionale di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013).** All'Ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione del personale amministrativo, adottati in coerenza con le determinazioni del presidente del Tribunale, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'art. 50, comma 1 bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.
4. All'Ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle bozze dei provvedimenti costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'Ufficio per il processo.

All'Ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informativi, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.

5. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'Ufficio per il processo deve avvenire con le modalità indicate dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 116/2017, con il limite di utilizzo di cui all'art. 1, comma 3 e nel rispetto della normativa transitoria di cui agli artt. 30, 31 e 32 del medesimo testo normativo.

6. Il presidente del Tribunale individua, secondo i criteri di cui all'art. 101, i presidenti di sezione o i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.

7. I giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'interno dell'Ufficio per il processo. Il tirocinio dei giudici onorari è di regola svolto nella stessa sezione alla quale essi saranno assegnati in casi di successiva nomina e, possibilmente, con gli stessi giudici professionali con i quali si troveranno a collaborare dopo la nomina.

8. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo.

#### **Articolo 10 bis**

#### **L'Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni, nei Tribunali di sorveglianza e nelle Corti d'appello**

1. Il presidente del Tribunale per i minorenni, il presidente del Tribunale di sorveglianza ed il presidente della Corte d'appello possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata Ufficio per il processo, individuando le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico. Con l'istituzione della struttura e con le successive ed eventuali modifiche della stessa il capo dell'ufficio deve altresì indicare i concreti obiettivi che essa deve perseguire in relazione alle specifiche necessità e priorità dell'ufficio;

2. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e le pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e tenendo in considerazione gli obiettivi perseguiti con il programma di gestione di cui all'art. 37 del decreto legge n. 98/2011;

3. All'Ufficio per il processo sono assegnati i tirocinanti di cui all'art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'art. 50 del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono la formazione professionale di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'Ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione del personale amministrativo, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell'ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'art. 50, comma 1 bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria. Nelle Corti d'appello sono assegnati all'Ufficio per il processo i giudici ausiliari.

4. All'Ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle bozze dei provvedimenti costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici ausiliari e dei tirocinanti all'interno dell'Ufficio per il processo. All'Ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informativi, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dalla adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.
5. L'impiego dei giudici ausiliari all'interno dell'Ufficio per il processo costituito nelle Corti d'appello deve avvenire con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013).
6. il capo dell'ufficio individua, secondo i criteri di cui all'art. 101, i presidenti di sezione o i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.
7. i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'interno dell'Ufficio per il processo. Il tirocinio dei giudici ausiliari è di regola svolto nella stessa sezione alla quale essi saranno assegnati in casi di successiva nomina e, possibilmente, con gli stessi giudici professionali con i quali si troveranno a collaborare dopo la nomina;
8. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo.

[9]

***Delibera del 18 luglio 2018 - modifica alla circolare sulle tabelle in materia di UPP***

Con **delibera del 18 luglio 2018**, è stata approvata una modifica alla circolare sulle tabelle relativa all'istituzione dell'ufficio per il processo, che il d.lgs. 116/2017 rende obbligatoria. In ragione di ciò, vengono introdotte due previsioni (gli artt. 10 e 10 bis), che dettano i criteri direttivi per la costituzione dell'ufficio per il processo, con riferimento: all'individuazione degli obiettivi di tale struttura (raggiungimento di specifici obiettivi, supporto all'attività delle cancellerie etc.); alle modalità di impiego dei giudici onorari; le figure professionali che possono esservi assegnate; alle specifiche attività che possono essere svolte dall'ufficio (ricerca, studio, redazione di minute di provvedimenti etc.). Più in particolare, nella costituzione dell'ufficio per il processo si devono individuare gli specifici obiettivi che la struttura organizzativa deve perseguire; l'ufficio per il processo può essere costituito quale staff a supporto di tutti i magistrati professionali, al fine di sostenerli nel raggiungimento di specifici e delineati obiettivi previsti dal programma di gestione, oppure individuati nei programmi annuali dell'attività dell'ufficio in relazione alla concreta situazione esistente in un dato periodo; l'ufficio per il processo può essere costituito anche per il supporto accentrato alle attività della cancellerie; sono stabiliti espressi doveri formativi dei magistrati affidatari; salvo eccezioni da motivare, i giudici onorari devono svolgere il tirocinio nella stessa sezione e, possibilmente, con gli stessi giudici professionali ai quali saranno assegnati in affiancamento dopo l'eventuale nomina.

[10]

***Delibera 5 dicembre 2018 – differimento istituzione UPP***

Con delibera del **5 dicembre 2018**, è stato differito al 30 giugno 2019 il termine per l'adozione del provvedimento di variazione tabellare relativo all'istituzione dell'ufficio del processo, atteso che deve essere ancora completata la procedura per il reclutamento dei giudici onorari di pace (che all'ufficio del processo dovranno essere assegnati).

[11]

*Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.*

*Art. 2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'art. 50 del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014)*

1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».
2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



[12]

**Delibera CSM 28 febbraio 2018:** Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria

3.4. L'attribuzione degli affari nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. In ordine alle attività delegabili ai vice procuratori onorari all'interno dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 116/2017 è stato chiesto se "l'attribuzione ai vpo dei compiti loro assegnati dalla legge sia obbligatoria, oppure facoltativa, ossia rimessa alle valutazioni del capo dell'ufficio; oppure se ci sono attività, che nel momento in cui non possono essere evase dai magistrati ordinari, vanno assegnate al vpo necessariamente" 22 . In proposito va affermato, in sintonia con quanto indicato nel suddetto quesito, **che la costituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è obbligatoria**: l'art. 2 appena citato afferma infatti che «sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzate denominate "ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica"». Se la costituzione di tale ufficio è obbligatoria, il legislatore non indica un contenuto minimo ed ineliminabile di attribuzioni che devono essere conferite ai vice procuratori che ne fanno parte: l'art. 16, nel disciplinare le funzioni ed i compiti dei vice procuratori onorari, rimanda infatti da una parte alle attività delegate ai vice procuratori onorari dall'art. 17 e dall'altra alle attività di supporto che il magistrato professionale può ricevere dal vice procuratore onorario. Spetterà quindi al progetto organizzativo elaborato dal procuratore la concreta individuazione delle attività che potranno essere svolte dai vice procuratori onorari, nei limiti di quanto gli artt. 16 e 17 stabiliscono. Ove il progetto organizzativo preveda un'irragionevole utilizzazione dei vice procuratori onorari, questi ultimi, al pari dei magistrati professionali dell'ufficio, potranno attivare gli opportuni momenti partecipativi previsti dalla normativa consiliare; parimenti, ciascun soggetto interessato potrà segnalare eventuali violazioni del progetto organizzativo già approvato.

[13]

**legge di stabilità 2016**

**Art. 1, comma 787, legge 28 dicembre 2015, n. 208**

787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**[14]**

**legge 7 agosto 1990, n. 241**

**Art. 15**

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

[15]

*Circolare 8 novembre 2016 - Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione*

8 novembre 2016

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  
Il Capo Dipartimento

**Oggetto: Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione.**

### **Premessa**

Nel corso degli ultimi anni, il sistema giudiziario italiano ha registrato un considerevole aumento del ricorso a forme innovative di organizzazione, basate sulla stipula di convenzioni, di accordi o di protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati. Tali modalità, come noto, hanno spesso consentito agli uffici di conseguire maggiore efficienza, con conseguente beneficio per i cittadini e per le imprese. Di fronte a questo fenomeno e con l'intento di razionalizzare gli interventi e favorire una maggior efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche - l'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che "le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai Capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche devono essere **preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia**, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Detto ciò, al fine di agevolare l'attività dei Capi degli uffici ed in un proficuo spirito di collaborazione con le articolazioni territoriali, appare opportuno individuare - d'intesa con il Capo di Gabinetto del Ministro e con i Capi dei dipartimenti - alcuni principi generali, cui il Ministero intende attenersi nello svolgimento dell'attività autorizzatoria. L'intento di tale indicazione è volto a delineare una prima cornice di attuazione organizzativa nella materia in esame, anche per l'auspicata costruzione di modelli di collaborazione nel campo dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento speciale agli interventi che maggiormente incidono nei processi di lavoro degli uffici. Ovviamente, a maggiore dettaglio e specificazione potrà pervenirsi a seguito delle interlocuzioni, che necessariamente interverranno con le SS. LL., atteso che proprio la tematica delle convenzioni svolge un ruolo fondamentale in molte realtà territoriali.

### **1. Ambito di applicazione**

Preliminarmente, appare necessario precisare l'ambito di applicazione della disciplina in parola. Al riguardo, deve rammentarsi che - salvo ipotesi particolari espressamente regolate per legge - la facoltà, in via generale, dei Capi degli uffici di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni è disciplinato, da tempo, dall'**art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241**. **Pertanto, il nuovo comma 787 nulla ha immutato in tale materia, giacché esso ha semplicemente introdotto l'obbligo (a partire dall' 1 gennaio 2016) di una preventiva autorizzazione del Ministero alla loro stipula, a pena di inefficacia.** Sul punto, inoltre, sembra opportuno precisare che per pubbliche amministrazioni non debbono intendersi i soli enti di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ma tutti quelli che presentino gli indici rilevatori individuati dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità) per configurarne la specialità rispetto a quelli di diritto privato, quali, ad es.: il perseguimento di un interesse pubblico, l'assoggettamento a un sistema di controlli pubblici, l'ingerenza di poteri pubblici nella nomina dei dirigenti, la partecipazione dello Stato o di altro ente alle spese di

gestione, il potere pubblico di direttiva nel perseguire determinati obiettivi nonché la costituzione ad iniziativa pubblica.

Di particolare delicatezza, quindi, risulta essere la corretta **qualificazione** dei soggetti interlocutori, in relazione alla quale appare essenziale avviare - in presenza di eventuali **dubbi** e per prevenire un futuro contenzioso - una **interlocuzione** quanto più possibile **anticipata** con le competenti articolazioni di questo Ministero, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti, nonché trasmettere (unitamente alla richiesta di autorizzazione alla stipula della convenzione) la documentazione comprovante il possesso della qualità di amministrazione pubblica.

## 2. Casi di esclusione

Preso atto della portata generale della disciplina di cui al citato comma 787, **l'autorizzazione non deve essere richiesta** nei casi in cui altra disposizione normativa preveda già uno specifico procedimento autorizzatorio, che si pone, quindi, in rapporto di specialità rispetto a quello in esame. Al riguardo, a mero titolo meramente esemplificativo possono citarsi:

- le convenzioni stipulate in applicazione dell'accordo-quadro con l'ANCI, previste dall'art. 21 - quinquies D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (conv. L. 6 agosto 2015, n.132);
- le convenzioni relative a lavori di pubblica utilità, quali quelli regolati dagli artt. 52 e 54 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274; dagli artt. 186, comma 9-bis, e 224-bis d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada); dall'art. 73, comma 5-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. L. 21 febbraio 2006, n. 49) e dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 (in materia di tossicodipendenza)<sup>1</sup>;
- le convenzioni in materia di lavori di pubblica utilità, conseguenti alla messa alla prova dell'imputato, di cui all'art.8 L. 28 aprile 2014, n. 67.

Del pari, salva diversa valutazione da parte dei Capi degli uffici, **non appare necessaria alcuna autorizzazione** per le convenzioni relative ai **tirocini ex art. 37**, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111, e succ. mod.) ed **ex art. 73**. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98, e succ. mod.). **Al contrario** - anche in ragione della diversità contenutistica che possono assumere nelle varie realtà territoriali, appare opportuno che siano preventivamente valutate dal Ministero le convenzioni stipulate con le **Scuole di Specializzazione delle Professioni Forensi**, ai sensi dell'art 16 d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (come integrato dal decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537) e quelle stipulate con le **Università**, ai sensi dell'art. 18 L. 24 giugno 1997, n. 196, anche se concluse nell'ambito della convenzione-quadro stipulata con la C.R.U.I.

## 3. Ipotesi particolari

### 3.1. Convenzioni o accordi stipulati con soggetti privati

Come detto, la disciplina del comma 787 si riferisce alle sole ipotesi di convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni.

Fattispecie del tutto diversa, ovviamente, è quella relativa ad accordi, protocolli di intesa o convenzioni stipulati dai Capi degli uffici, dai dirigenti amministrativi ovvero da Presidenti di sezione o singoli magistrati **con soggetti privati**.

**Si tratta di negozi estremamente diffusi e, nella maggior parte dei casi, funzionali all'adozione di moduli organizzativi o di pratiche operative, tipici dei singoli uffici giudiziari. Al riguardo, va rilevato che si versa in una materia complessa, che è al vaglio, allo stato, della giustizia amministrativa e la cui disciplina sarà oggetto** in prosieguo di specifica riflessione e di approfondimento nonché di una apposita circolare applicativa.

### 3.2. Convenzioni che prevedono l'utilizzo di fondi europei

Menzione particolare va riservata alle convenzioni comportanti l'utilizzo di fondi europei, in ordine alle quali **non v'è dubbio che occorra la preventiva richiesta di autorizzazione**, ove siano stipulate con pubbliche amministrazioni.

Sul punto, peraltro, si significa che la Commissione europea - con Decisione C(2015) 1343 del 23

febbraio 2015 - ha accreditato il Ministero della giustizia come organismo intermedio per la gestione dei fondi PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. Ciò comporta, altresì, che il Ministero, coordini le progettualità per gli uffici previsti dai piani operativi regionali (POR). Per questo, al fine di **fornire assistenza** agli Uffici ed alle articolazioni ministeriali nella (spesso) complessa attività organizzativa ed amministrativa connessa all'utilizzo di detti fondi, questo Ministero ha istituito, con D.M. 5 ottobre 2015, una apposita Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione. Al fine di valorizzare al massimo tutte le iniziative dirette ad impiegare i fondi in parola in ambito giudiziario nonché di regolare anche la stipula di convenzioni, che prevedano l'utilizzo di finanziamenti diretti dell'Unione europea ovvero erogati nell'ambito di progetti sovra-nazionali, il Ministero provvederà, a breve, a dare ulteriori **indicazioni in proposito**. Appare, tuttavia, auspicabile - per potere dare il più ampio e **tempestivo** ausilio possibile agli uffici giudiziari in una materia così articolata (pure al di fuori della stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni) - che gli uffici giudiziari **contattino fin dalla fase dell'impostazione degli interventi** la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione in merito alle iniziative e ai progetti (in corso di attuazione oppure che si intendono realizzare) **indipendentemente dall'avvio del procedimento diretto ad ottenere l'autorizzazione da parte del Dipartimento interessato.**

#### 4. Presupposti di efficacia e di legittimità

Costituiscono presupposti di efficacia e di legittimità per la valida sottoscrizione delle convenzioni in esame:

- B) la preventiva autorizzazione;
- C) la circostanza che esse non possono prevedere **“nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”** (anche a titolo di indennità, rimborso-spese, trattamenti previdenziali o assistenziali), ovvero altri “pesi” sotto il profilo della gestione del personale o della corretta erogazione di beni e servizi.

A tale ultimo riguardo, si osserva che l'espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” **ricorre spesso** in vari contesti normativi (ad es., nel novellato art. 86, comma 5, TUEL, che subordina a tale condizione la rimborsabilità delle spese legali a favore degli amministratori degli enti locali) e, in linea generale, essa risulta in linea con la previsione generale della L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la quale ciascuna legge, che comporta nuovi o maggiori oneri, deve indicare espressamente (per ciascun anno e per ogni intervento previsto) la spesa autorizzata, intesa come limite massimo di spesa, ovvero le previsioni di spesa, definendo una clausola di salvaguardia per compensare gli effetti eccedenti tali previsioni. Tale clausola deve essere effettiva ed automatica e garantire, attraverso misure di riduzione delle spese o aumenti di entrata, la corrispondenza tra onere e copertura, anche dal punto di vista temporale. Ciò premesso, l'interpretazione letterale della locuzione in parola induce (in sintesi) a ritenere che, nel caso di specie, il legislatore abbia inteso introdurre un vincolo finalizzato ad evitare che la stipulazione delle convenzioni in esame possa determinare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso, con la conseguenza che le amministrazioni pubbliche - con le quali verranno stipulate le convenzioni in parola - provvederanno all'adempimento delle relative obbligazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, appare opportuno sottolineare che le convenzioni **dovranno essere sottoscritte dai Capi degli uffici**, spettando solo agli stessi il potere di impegnare l'amministrazione nell'ambito di tali rapporti convenzionali.

#### 5. Indicazioni relative al contenuto

Passando ai requisiti reputati necessari per le convenzioni ricadenti sotto la previsione del comma 787, sembra utile evidenziare alcuni elementi minimi, che in relazione alla tipologia della

convenzione da stipulare devono essere rispettati, al fine di consentire un positivo vaglio da parte del Ministero.

Sul punto, gli accordi (**diversi** da quelli che regolano i **tirocini di cui al § 2**), aventi ad oggetto **l'utilizzazione nelle cancellerie e nelle segreterie** degli uffici giudiziari **di personale** messo a disposizione direttamente o indirettamente da altra pubblica amministrazione rivestono particolare delicatezza, perché (da un lato) potrebbero condurre a rivendicazioni di status giuridico o economico nei confronti del Ministero, e (dall'altro) per evidenti esigenze di salvaguardia della riservatezza dei dati, che vengono resi accessibili a soggetti estranei all'amministrazione stessa. Ciò induce a ritenere indispensabile, di conseguenza, che le suddette convenzioni debbano contenere i seguenti requisiti:

1. non avere alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
2. prevedere che l'altra amministrazione pubblica che mette a disposizione il personale assuma l'obbligo della copertura assicurativa INAIL nonché quello della responsabilità civile verso terzi;
3. prevedere espressamente che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo con l'Amministrazione;
4. contenere la previsione di una durata massima di utilizzo del personale direttamente o indirettamente fornito da altra amministrazione non superiore ad un anno;
5. il possesso, da parte dei del predetto personale, delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;
6. l'impegno scritto a garantire, da parte del predetto personale, la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
7. le attività svolte ed i relativi impegni devono essere indicati in un "progetto" iniziale concordato con l'altra amministrazione l'amministrazione di appartenenza e comunicato al personale da questa messa a disposizione.

Qualora le convenzioni comportino **l'utilizzo di sistemi e/o apparecchiature informatiche** (che peraltro si connettono alle ipotesi di cui ai commi 784 e 785 dell'art. 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208), esse dovranno necessariamente rispettare, anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti, le condizioni appresso indicate:

- D) il modulo organizzativo individuato dall'ufficio giudiziario dovrà garantire, comunque, il corretto utilizzo dei registri informatici di cancelleria, con particolare riferimento all'inserimento dei dati da essi richiesti;
- E) non potrà essere consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da applicativi autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- F) non potrà essere utilizzato alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A. anche se realizzato da personale dell'amministrazione;
- G) non potrà essere consentita la connessione alla rete-Giustizia di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non previ "nulla-osta" del C.I.S.I.A. competente e fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso, nonché assunzione (da parte del fornitore) di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- H) non sia prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'Amministrazione) la connessione fisica tra la rete unificata Giustizia ed altre reti;
- I) vi sia stata espressa autorizzazione del capo dell'ufficio al trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi;
- J) vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
- K) sia garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto delle norme in materia di privacy.

Tali convenzioni, inoltre, dovranno essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dal D.M. Giustizia 27 aprile 2009, contenente le nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri

informatizzati dell'Amministrazione della giustizia. Ancora, nell'ambito delle convenzioni medesime, **non sarà possibile nominare o individuare quali amministratori di sistema esclusivamente soggetti esterni all'Amministrazione. Si deve, altresì, ribadire che qualora nell'ambito dell'attività convenzionale sia prevista la realizzazione di un software ad hoc quest'ultimo dovrà essere conforme alla normativa (anche regolamentare) in materia dei software di cui si può avvalere l'Amministrazione, e deve essere previsto, in ogni caso, il rilascio nella disponibilità dell'Amministrazione stessa:**

- della documentazione progettuale;
- delle specifiche funzionali;
- del manuale utente e dei file sorgente;
- delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell'applicazione, ove richieste.

L'eventuale soggetto terzo dovrà impegnarsi, inoltre, a rilasciare un ambiente di sviluppo, al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere attività di compilazione, diagnosi, ottimizzazione e modifica dei programmi stessi. Tutte le caratteristiche sopra indicate devono considerarsi condizioni indefettibili per ritenere autorizzabili tali accordi.

## 6. Interlocuzione preventiva e sostegno agli uffici giudiziari

Come più volte ripetuto, la disciplina del citato comma 787 risponde all'esigenza di razionalizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. L'intervento autorizzatorio non è finalizzato a limitare (o appesantire) l'iniziativa degli uffici giudiziari e le potestà organizzative dei Capi degli uffici. Esso costituisce uno strumento di promozione dell'interesse pubblico attraverso la costruzione di una articolata rete di progetti, in cui possano trovare compiuta e migliore realizzazione le idee provenienti dai singoli uffici giudiziari. L'istituto in parola si pone l'ambizioso obiettivo, non solo di garantire un migliore supporto agli Uffici giudiziari interessati alla stipula di convenzioni, ma anche di favorire lo scambio di esperienze in una logica di crescita comune ed armonica dell'intero sistema-giustizia, partendo dalle esperienze locali.

In quest'ottica, la preventiva valutazione di legittimità dell'operato dei Capi degli uffici si traduce nella opportunità di utilizzare la struttura organizzativa centrale non solo nella fase di conclusione degli accordi stessi, ma anche (e prima) nella fase progettuale. Per questi motivi, appare razionale ed opportuno che i progetti e le proposte di convenzione vengano trasmessi ai Dipartimenti di competenza - unitamente a tutti i contributi utili ad un proficuo esercizio del potere autorizzatorio centrale - ancor prima della formale richiesta di autorizzazione.

Dovranno essere i singoli uffici giudiziari, inoltre, a valutare l'opportunità di individuare eventuali forme di coordinamento a livello distrettuale.

## 7. Rapporti convenzionali in essere al 31 dicembre 2015

I rapporti convenzionali conclusi dai singoli uffici giudiziari in data anteriore all' 1 gennaio 2016 non abbisognano della richiesta di alcuna specifica e nuova autorizzazione. Dovranno, tuttavia, essere **previamente autorizzati** non solo i loro **rinnovi** o le **proroghe** (anche taciti), ma soprattutto le eventuali modifiche (pur se solo riferibili ai soggetti coinvolti). Inoltre, al fine di consentire una migliore e tempestiva organizzazione del lavoro da parte del Ministero e di consentire, da subito, il pieno esercizio dell'attività di coordinamento delle varie iniziative convenzionali in atto negli Uffici giudiziari, si invitano i Capi di questi ultimi a volere far pervenire ai Dipartimenti di competenza un **elenco** di tutte le **convenzioni** (con indicazione delle



parti coinvolte e del loro oggetto), che abbiano **scadenza successiva al 31 dicembre 2017**.

### **8. Modello semplificato di autorizzazione**

Nella consapevolezza della necessità di agevolare e semplificare quanto più possibile la potestà organizzativa dei Capi degli uffici, si sta provvedendo a predisporre una serie di convenzioni tipo, la cui sottoscrizione **ove esse non prevedano l'impiego di fondi pubblici** dovrà ritenersi preventivamente autorizzata, ed in ordine alla quale il Capo dell'ufficio dovrà limitarsi a dare semplice comunicazione a questo Ministero. Quest'ultimo - come già fatto con la sottoscrizione, in data 27 gennaio 2016, della convenzione-quadro con la CRUI - sta valutando l'opportunità di concludere anche altri accordi con pubbliche amministrazioni, che possano costituire la "cornice di riferimento" dell'attività convenzionale attuabile dagli uffici giudiziari. Sul punto, al fine di corrispondere alle effettive esigenze del territorio e di individuare il maggior numero possibile di "tipologie-standard", si invitano i Presidenti delle Corti ed i Procuratori generali a voler disporre una ricognizione degli strumenti convenzionali attualmente in essere ed a suggerire - ove ritenuto utile - modelli convenzionali, da adottarsi eventualmente come strumenti generali.

### **9. Osservazioni finali**

Le considerazioni appena svolte costituiscono, come appare evidente, soltanto un sintetico catalogo di "prime indicazioni".

Si ha piena consapevolezza, infatti, che esse non possono affrontare (né esaurire) tutte le questioni relative alla disciplina delle convenzioni, tanto che è in corso - nelle varie articolazioni di questo Ministero - una più ampia ed approfondita riflessione sulla intera materia, con particolare riferimento alle **convenzioni stipulate con "soggetti diversi" dalle pubbliche Amministrazioni**, all'esito della quale fase di studio sarà diramata una nuova circolare.

Cordiali saluti

Roma, 8 novembre 2016

Il Capo del dipartimento  
Giacchino Natoli



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziarica, del Personale e dei Servizi*

*Il Capo del Dipartimento*



m\_dg.DOG.13/10/2017.0186223.U

Ai Signori

**Presidente della Corte di cassazione**  
**Procuratore generale presso la Corte di cassazione**  
**Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche**  
**Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo**  
**Presidenti delle Corti d'appello**  
**Procuratori generali della Repubblica**  
**Presidenti dei Tribunali per i minorenni**  
**Procuratori della Repubblica per i minorenni**  
**Presidenti dei Tribunali di sorveglianza**  
**Presidenti dei Tribunali ordinari**  
**Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari**  
**Dirigenti amministrativi presso gli uffici di cui sopra**

e, p.c.,

**Capo di Gabinetto dell'on. Ministro**  
**Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia**  
**Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria**  
**Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**

**Loro sedi**

**Oggetto:** Convenzioni con "soggetti diversi" da quelli di cui all'art.1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n° 218.



§ 1. Con Circolare dell'8 novembre 2016 sono state diramate agli Uffici alcune indicazioni in ordine alla stipula ed al contenuto di "convenzioni" con pubbliche amministrazioni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n° 218.

Oggi – a scioglimento della riserva contenuta nella parte finale della citata Circolare – si intendono fornire analoghe indicazioni in ordine alla (eventuale) attività convenzionale posta in essere dagli Uffici con "soggetti diversi"<sup>1</sup> da quelli contemplati nel comma 787.

Infatti, si è avuto modo di registrare che numerosi Uffici hanno concluso "accordi/protocolli/convenzioni" con i predetti soggetti allo scopo, in generale, di dare maggiore efficienza all'attività giudiziaria.

Tali Convenzioni – e le stesse procedure adottate per individuare le controparti – sono risultate, invero, quanto mai diversificate, giacché il contenuto degli accordi si riferisce, a titolo esemplificativo, ai seguenti argomenti:

- 1) recupero oppure digitalizzazione del patrimonio documentale degli uffici giudiziari;
- 2) istituzione di punti informativi o di sportelli di servizio per cittadini, imprese e professionisti;
- 3) messa a disposizione di risorse umane;
- 4) realizzazione, gestione e *hosting* di siti internet o di portali *web*;
- 5) gestione di servizi pubblicitari relativi alle vendite;
- 6) supporto al processo telematico ed all'utilizzo di strumenti informatici;
- 7) fornitura o realizzazione di *software*, complementari o sostitutivi di quelli distribuiti dal Ministero.

Alcune di dette Convenzioni contengono vincoli di "esclusiva" a favore delle controparti individuate dagli Uffici mentre tutte, di norma, non prevedono l'assunzione di oneri finanziari a carico degli Uffici.

Orbene, in considerazione del fatto che alcune di esse sono già state oggetto di pronunce della giustizia amministrativa, questo Dicastero ha ritenuto di poter trarre – dall'esame della giurisprudenza formata in materia e dal quadro normativo di riferimento – taluni principi generali che sembra opportuno ed utile rappresentare e riassumere, sinteticamente, nei termini seguenti:

- a) è riconosciuto ai capi degli Uffici un generale potere organizzativo, che ricomprende anche quello di stipulare Convenzioni;
- b) salvo espressa disposizione di legge, però, tale potere non può esplicarsi nella sottoscrizione di Convenzioni, che contengano clausole da cui possano derivare oneri a carico della finanza pubblica;
- c) l'affidamento di servizi da parte degli Uffici deve essere improntato al rispetto dei principi della "evidenza pubblica";
- d) le Convenzioni non possono limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica;
- e) l'individuazione dei soggetti con cui contrarre è condizionata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, in relazione alla specificità del servizio<sup>2</sup>;
- f) le Convenzioni devono contenere espressamente la indicazione delle finalità per cui vengono sottoscritte nonché delle specifiche modalità di esecuzione, anche in relazione alla compatibilità con i servizi istituzionali dell'Amministrazione.

<sup>1</sup> Ad esempio: soggetti privati, fondazioni private, associazioni di professionisti, etc.

<sup>2</sup> Ad esempio, non può essere affidata la pubblicità su siti internet degli avvisi relativi alle vendite esecutive immobiliari a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 173-ter Disp. Att. c.p.c.; né può essere conclusa alcuna convenzione con persone prive dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 80 d. lgs. n° 50 del 2016.

Si evidenzia, infine, che appare necessario prevedere – al fine di salvaguardare i principi di rotazione, trasparenza e concorrenza e di evitare il consolidarsi di situazioni che possano dar luogo a rivendicazioni in sede contenziosa – che le Convenzioni abbiano una durata ragionevolmente circoscritta nel tempo e che non siano previste clausole di rinnovo automatico.

§ 2. Ciò premesso, appare opportuno richiamare l'attenzione dei capi degli Uffici su alcuni elementi imprescindibili, che – in relazione alla tipologia di Convenzione da stipulare – non devono essere trascurati.

§ 2.1. Particolare delicatezza assumono le Convenzioni relative all'utilizzazione, nelle cancellerie e nelle segreterie degli Uffici, di personale messo a disposizione – direttamente o indirettamente – da soggetti privati.

Tale previsione, infatti, non solo potrebbe esporre l'Amministrazione a rivendicazioni di *status* giuridico o economico da parte di tale personale, che sostenesse di svolgere le mansioni tipiche del personale ministeriale, ma potrebbe, in concreto, rendere conoscibili a soggetti estranei all'Amministrazione dati intrinsecamente riservati.

Per evitare ciò, deve ribadirsi che l'impiego di tale personale non dovrà mai essere sostitutivo di quello ministeriale nelle mansioni di competenza, potendo esso personale (al più) essere utilizzato per fornire – nell'ambito degli obiettivi della specifica Convenzione – servizi "*meramente esecutivi*" di supporto all'attività degli Uffici.

Ovviamente, la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria dovrà restare sempre riservata, in via esclusiva ed inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.

Peraltro, l'impiego di risorse umane dovrà essere indicato in Convenzioni contenenti precise progettualità ed obiettivi, e non potrà in nessun caso costituire finalità prioritaria della Convenzione medesima.

Tanto chiarito, si può quindi rappresentare che le Convenzioni in parola devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non comportare alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della giustizia;
- b) contemplare l'esclusione di ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici;
- c) prevedere che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi previsti dalle Convenzioni sia regolarmente contrattualizzato;
- d) contemplare l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- e) prevedere espressamente che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella Convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale utilizzato e l'Amministrazione;
- f) prevedere che il personale utilizzato abbia le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- g) prevedere che il personale utilizzato si impegni, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti

eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

Appare, inoltre, essenziale che i compiti delle singole unità impiegate siano indicati in una apposita “*scheda di progetto*”, da comunicare all’Ufficio giudiziario e al personale.

§ 2.2. Qualora le Convenzioni comportino l’utilizzo di sistemi o di apparecchiature informatiche, esse dovranno necessariamente rispettare – anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti – le condizioni appresso indicate:

- a) il modulo organizzativo previsto dalle Convenzioni non esime l’Ufficio giudiziario dall’obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili;
- b) non potrà essere consentito l’utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da quelli autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- c) non potrà essere utilizzato alcun *software* non autorizzato dalla D.G.S.I.A., anche se realizzato da personale dell’Amministrazione;
- d) non potrà essere consentita la connessione alla “*rete giustizia*” di apparecchiature, che non siano di proprietà dell’Amministrazione, se non:
  - previo “nulla osta” del competente C.I.S.I.A.;
  - fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d’uso;
  - previa assunzione, da parte del fornitore, di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- e) non potrà essere prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A.) la connessione fisica tra la “*rete unificata giustizia*” ed altre reti;
- f) dovrà esservi espressa autorizzazione del capo dell’Ufficio al trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all’Amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi;
- g) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all’Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
- h) dovrà essere garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto della normativa in materia di *privacy*;
- i) dovranno essere espressamente indicate le modalità di distruzione di tutti i dati processati in esecuzione della convenzione alla cessazione del rapporto.

Tali Convenzioni, inoltre, dovranno essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 27 aprile 2009, contenente le nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’Amministrazione della giustizia.

Ancora, nell’ambito delle Convenzioni medesime non sarà possibile nominare o individuare, quali amministratori di sistema, esclusivamente soggetti esterni all’Amministrazione.

Si deve altresì ribadire che, qualora nell’ambito dell’attività convenzionale sia prevista la realizzazione di un *software ad hoc*, quest’ultimo dovrà essere conforme alla normativa – anche regolamentare – in materia di *software* di cui si può avvalere l’Amministrazione, e dovrà essere previsto, in ogni caso, il rilascio nella disponibilità dell’Amministrazione stessa:

- della documentazione progettuale;
- delle specifiche funzionali;
- del manuale utente e dei *file sorgente*;

- delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell'applicazione, ove richieste.

L'eventuale soggetto terzo dovrà impegnarsi, inoltre, a rilasciare un ambiente di sviluppo, al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere attività di compilazione, diagnosi, *ottimizzazione* e modifica dei programmi stessi.

Occorre, infine, evidenziare che i soggetti privati non possono detenere ed alimentare banche-dati diverse da quelle ministeriali – anche se strumentali allo svolgimento delle attività – e che ogni modulo organizzativo deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali.

Inoltre, non è consentito – al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della Convenzione – l'utilizzo (anche in forma aggregata) dei dati trattati.

Qualora comportino la gestione di infrastrutture telematiche (quali, ad es., la gestione di siti internet), le Convenzioni dovranno espressamente contemplare l'attività di migrazione dei dati in favore dell'eventuale diverso fornitore.

**§ 3.** Poiché l'attività (anche organizzativa) dei capi degli Uffici può comportare ricadute di carattere amministrativo-contabile in capo all'Amministrazione, appare necessario che le Convenzioni oggetto della presente circolare siano comunicate al Ministero, anche al fine di favorire la costruzione di una articolata "*rete di progetti*" ove possano trovare compiuta realizzazione e diffusione le "migliori idee" provenienti dai singoli Uffici giudiziari.

**§ 4.** Sembra opportuno prevedere che le Convenzioni possano consentire all'Ufficio giudiziario di sciogliersi dal vincolo non solo nelle ipotesi di altrui inadempimento, ma anche:

- nel caso in cui il medesimo Ufficio o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della Convenzione;
- ove si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della Convenzione stessa;
- infine, nel caso in cui il Ministero abbia evidenziato all'Ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.


Infine, con riferimento ai rapporti convenzionali in essere, si reputa opportuno che gli Uffici giudiziari ne verifichino la compatibilità con le indicazioni contenute nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Roma, 13 ottobre 2017

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

*Gioacchino Natoli*



5